



CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
- PROVINCIA DI NAPOLI -

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DI SCAVI

SU SUOLO PUBBLICO

MODIFICATO IN DATA FEBBRAIO
2016

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12.07.2011.
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 dell'11.04.2016*

INDICE

PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Generalità

ARTICOLO 2: Presentazione della domanda

ARTICOLO 3: Criterio di calcolo del contributo

ARTICOLO 4: Rilascio dell'autorizzazione

ARTICOLO 5: Conservazione del provvedimento di autorizzazione

ARTICOLO 6: Garanzie

PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 7: Interventi su nuove pavimentazioni stradali

ARTICOLO 8: Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

ARTICOLO 9: Prescrizioni in materia di circolazione stradale

ARTICOLO 10: Obblighi diversi

ARTICOLO 11: Informazioni

PRESCRIZIONI TECNICHE

ARTICOLO 12: Lavori di scavo

ARTICOLO 13: Lavori di ripristino

ARTICOLO 14: Manutenzione degli scavi

ARTICOLO 15: Tutela del verde

ARTICOLO 16: Sanzioni

PRESCRIZIONI FINALI

ARTICOLO 17: Disposizioni Finali

PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Generalità

Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e i conseguenti lavori di ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.

Chiunque voglia eseguire degli scavi sulle aree suddette deve ottenere l'autorizzazione del competente ufficio tecnico comunale.

Resta escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento l'esecuzione degli degli interventi relativi o connessi all'esecuzione di opere pubbliche approvate dal Comune o di manutenzione di beni di proprietà comunale, entrambi eseguiti in forma di retta dal Comune o a mezzo di appaltatori.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scavo è vincolato alle priorità individuate dalla Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.

ARTICOLO 2: Presentazione della domanda

Per ottenere l'autorizzazione allo scavo i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti ed in distribuzione presso lo stesso ufficio, il quale emetterà il relativo provvedimento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, *fatto salvo il maggior termine necessario per l'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta ecc. di altre amministrazioni*

Gli scavi richiesti dai privati per l'immissione in fogna, saranno concessi a condizione che il recapito sarà individuato nel pozzetto più vicino ai fabbricati da allacciare.

Ogni domanda, in duplice copia, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, dovrà contenere i seguenti dati:

- a) – generalità del richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A.;
- nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento;(anche telefonico)
- b) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico e l'eventuale indicazione della località;
- c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
- d) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso.
- e) il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità. Detto tecnico dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico.
- f) nominativo ed indirizzo dell'Impresa esecutrice e del Responsabile di cantiere.

Ad ogni domanda dovranno essere allegati in duplice copia:

- 1) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:200), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
- 2) caratteristiche dimensionali dello scavo (larghezza e sezione) e degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del contributo dovuto e della COSAP. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
- 3) idonea garanzia a tutela del corretto ripristino di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 3: Criterio di calcolo del contributo

Ai sensi dell'art. 93 del decr. leg.vo 259/2003, nessun ristoro viene richiesto agli Enti gestori dei sottoservizi che devono eseguire scavi sul suolo comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione agli scavi gli Enti richiedenti devono versare l'importo di € 250,00 a favore di questo Ente (di cui € 50,00 per diritti di segreteria ed € 200 per diritti di istruttoria e sopralluogo); dovranno altresì versare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 capo II, come ulteriormente disciplinato dagli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico, per tutta la durata occorrente per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini, con le seguenti tariffe:

1. occupazione temporanea su strade di I categoria :

comprende le strade incluse nella zona "A" del vigente PRG.

- Canone per la realizzazione di minitrincee : 2 €/mq;*
- Canone per la realizzazione di scavi a cielo aperto superiore a 15 cm : 3 €/mq;*
- Canone per posa in opera di cavidotti senza scavi a cielo aperto - microtunnelling o con i metodi alternativi (tecnica no-dig, pipe bursting, directional drilling, Cured in Place Pipe ecc.) : 1 €/mq;*

2. occupazione temporanea su strade di I categoria :

comprende le strade esterne alla zona "A" del vigente PRG.

- Canone per la realizzazione di minitrincee : 1,50 €/mq;*
- Canone per la realizzazione di scavi a cielo aperto superiore a 15 cm : 2,20 €/mq;*
- Canone per posa in opera di cavidotti senza scavi a cielo aperto - microtunnelling o con i metodi alternativi (tecnica no-dig, pipe bursting, directional drilling, Cured in Place Pipe ecc.) : 0,80 €/mq.*

ARTICOLO 4: Rilascio dell'autorizzazione

1 - Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente presso l'ufficio competente. Il richiedente avrà a disposizione trenta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo l'Autorizzazione perderà validità e sarà necessario ripresentare la domanda senza allegare gli elaborati, se immutati, ne procedere ad un nuovo pagamento;

Contestualmente al ritiro dell'Autorizzazione il richiedente attesterà presso lo stesso ufficio l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 3 e presenterà la garanzia richiesta all'articolo 6, oltre che una dichiarazione di presunto inizio lavori della quale gli verrà rilasciata ricevuta;

Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare all'UTC ed al Comando di P.M. comunicazione di fine lavori, dichiarazione rilasciata dalla direzione lavori di aver eseguito a regola d'arte i lavori autorizzati.

L'Ufficio procederà alla verifica dimensionale dello scavo; in caso di discordanza tra quanto eseguito e quanto dichiarato in sede di richiesta, verrà conteggiato il contributo integrativo che dovrà essere versato entro cinque giorni dalla comunicazione, subordinando all'avvenuto versamento la sottoscrizione dell'attestazione di fine lavori.

2 - Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, nonché il periodo di tempo accordato per la loro esecuzione, stabilito in massimo mesi due a decorrere dalla data di inizio lavori; in casi particolari, sarà l'ufficio tecnico comunale a stabilire le eventuali deroghe.

3 - Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà ogni efficacia, salvo proroga da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione e per l'ottenimento della quale dovrà essere corrisposto un importo pari al cinquanta per cento del contributo iniziale di cui all' articolo 3.

4 - L'Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite.

5 - L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

6 - Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.

7 - L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori necessiti modificare la viabilità veicolare.(solo per la chiusura totale della strada).

8 - Il presente regolamento si applica anche ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

9 - I rapporti tra i soggetti concessionari di pubblici servizi ed il Comune potranno essere disciplinati anche mediante apposita convenzione.

ARTICOLO 5: Conservazione del provvedimento di autorizzazione

Copia dell'autorizzazione allo scavo dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, anche in copia, nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento del contributo e alla ricevuta di avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari della Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti. Detti lavori urgenti dovranno essere comunicati contestualmente all'inizio degli stessi all'UTC e al Comando VV.UU..

ARTICOLO 6: Garanzie

A garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico oltre che del rispetto del presente Regolamento e della documentazione presentata, il titolare dell'autorizzazione allo scavo, all'atto del ritiro della stessa, presterà idonea cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, *rilasciata da una compagnia primaria, con la clausola della preventiva escussione a semplice richiesta.*

L'importo della cauzione sarà determinato dall'ufficio tecnico che farà riferimento all'importo di Euro/ ml 51,65, con un minimo fissato in Euro 258,23.

Gli Enti gestori di sottoservizi che abitualmente operano sul territorio comunale, possono presentare idonea cauzione, con le modalità indicate al primo comma, avente durata annuale, a garanzia della buona esecuzione di tutti gli interventi di scavo e ripristino che saranno eseguiti nel periodo di vigenza della fideiussione o di altra forma di cauzione, per un importo garantito di € 50.000,00. Detta cauzione sarà svincolata alla scadenza della stessa, previo rilascio del nulla osta da parte dell'UTC circa l'avvenuta esecuzione dei ripristini stradali.

L'importo della cauzione verrà riportato nel testo dell'autorizzazione Per i soggetti concessionari di pubblici servizi si richiama quanto esposto all'articolo 4. comma 8.

La cauzione verrà svincolata a seguito del favorevole collaudo effettuato dall'Ufficio Tecnico, trascorso un anno dalla fine dei lavori ed avvenuta verifica di cui all'articolo 14. Qualora l'esito del collaudo non sia positivo l'Amministrazione incamererà la cauzione ed eseguirà in proprio le opere di ripristino.

PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 7: interventi su nuove pavimentazioni stradali

Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada il Settore Tecnico competente ne darà tempestiva notizia ai fruitori e agli Enti gestori dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposito avviso ed eventualmente anche a mezzo di servizi, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso e comunque i lavori dovranno essere eseguiti entro il termine fissato dal Settore Tecnico tenuto conto del cronoprogramma dell'opera pubblica di riferimento.

Non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza delle strade.

L'esecuzione dei lavori di manomissione sarà subordinata al pagamento dell'importo stabilito dall'art. 3 moltiplicato per 6 (sei), che sarà versato al Comune a fondo perso, a titolo di indennizzo e svalutazione del manufatto, ad esclusione degli interventi realizzati per la riparazione di guasti alle linee o agli impianti. Per l'esecuzione di allacciamenti alle utenze da parte di privati, l'onere di cui sopra rimane a carico in solido tra l'utente e le aziende erogatrici del servizio.

ARTICOLO 8: Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.

Dovranno, in particolare, essere osservate le norme di cui al vigente Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relative a : persone al lavoro – visibilità notturna dei cantieri – sicurezza dei pedoni ed a ogni altra norma in vigore in materia.

La responsabilità sia civile che penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori rimane a carico del titolare dell'autorizzazione così come previsto dal precedente articolo 6.

ARTICOLO 9: Prescrizioni in materia di circolazione stradale

All'atto della richiesta di autorizzazione allo scavo il richiedente dovrà specificare se risulta necessario emettere ordinanza in materia di circolazione stradale; in caso affermativo quest'ultima sarà acquisita direttamente dall'Ufficio che rilascia l'autorizzazione allo scavo ed ad essa allegata.

Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dal vigente Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada in materia di circolazione stradale. Al termine dei lavori nella sede stradale, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.

I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed ai negozi.

ARTICOLO 10: Obblighi diversi

Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del Titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture.

Le eventuali spese per il ripristino di rotture o danneggiamenti alle reti tecnologiche esistenti saranno a carico del titolare della concessione se dallo stesso non effettuate nei termini.

Qualora in corrispondenza dell'opera da eseguire risultino eventuali altri servizi (tubazioni, gas, acqua, energia elettrica, telefono, etc.) sarà cura del richiedente munirsi, prima di dare corso all'inizio dei lavori, del nulla osta da parte degli enti gestori che dovrà produrre a questo Ente.

In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.

ARTICOLO 11: Informazioni

I Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale informeranno a mezzo pubblicazione sull'albo on line i cittadini residenti nelle strade oggetto di intervento 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (salvo casi di comprovata urgenza), al fine di consentire eventuali potenziamenti e/o rifacimenti degli allacci e condutture esistenti.

PRESCRIZIONI TECNICHE

ARTICOLO 12: Lavori di scavo

Per quanto riguarda i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato bituminoso saranno asportate dall'area di scavo direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice. Per gli interventi d'urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con scalpello pneumatico, fermo restando ad intervento di riparazione avvenuto, la fresatura successiva con il criterio dimensionale da adottare per gli scavi non urgenti, di seguito riportato.

La larghezza della fresatura dovrà essere pari all'intera larghezza della sede stradale e dovrà essere eseguita per una lunghezza pari alla lunghezza dello scavo più ml. 1.00 ai due capisaldi.

In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali, queste dovranno essere rimosse senza danneggiamento alcuno, raccolte e stoccate a cura e spese del soggetto autorizzato, per poi essere riutilizzate nella fase successiva di ripristino.

Salvo prescrizioni particolari riferite ad ogni singola autorizzazione, gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", garantendo le vigenti norme in materia di sicurezza.

Nel caso di attraversamenti trasversali, lo scavo dovrà essere eseguito metà strada per volta, onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada.

Nel caso di scavi longitudinali, al fine di evitare franamenti e fessurazioni, lo scavo dovrà essere riempito con materiale inerte, opportunamente compattato, al massimo ogni ml. 30. Solamente in casi eccezionali (tecnologie di posa di particolari impianti), si potrà richiedere per iscritto la deroga all'articolo stesso.

Ove la consistenza del terreno sia particolarmente scarsa dovranno essere previsti gli opportuni metodi di sostegno (centinature e palancole).

Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere smaltiti e/o reimpiegati secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia.

ARTICOLO 13: Lavori di ripristino

Il riempimento verrà eseguito per la parte profonda dello scavo mediante sabbia lavata e vagliata a copertura del cavidotto; per il residuo riempimento fino a cm. 10 dal piano stradale finito si utilizzerà in genere misto granulometrico stabilizzato 40/70 e 0/22 per gli ultimi 20 cm..

Il materiale di riempimento dovrà essere bagnato con acqua opportunamente compattato tramite rullo compressore o piastra vibrante; la prima operazione di compattazione verrà eseguita dopo la stesura del 40/70, la seconda dopo la stesura dello 0/22.

Potranno essere eseguite delle prove sui materiali, che dovranno rispettare i parametri previsti nel successivo punto 16.

Nei casi di presenza di bauletti in cemento e riempimento residuo dell'estradosso dello stesso bauletto inferiore ai 50 cm., il materiale inerte idoneo dovrà essere il misto granulometrico stabilizzato 0/22; verrà eseguita una sola operazione di compattamento con le stesse modalità sopra descritte.

Quando, per particolari esigenze tecniche o di transito, l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, potranno essere usati materiali di riempimento alternativi, quali ad esempio il misto cementato dosato a q.li 0,8 - 1,0 di cemento tipo 325 in polvere per mc. di materiale inerte.

A scavo così assestato, verrà eseguito il ripristino in conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 0/15 - 0/20 (o conglomerato bituminoso 0/12) con contenuto di bitume non inferiore al 5% e per uno spessore minimo finito di cm. 10 (cm.12,5 soffice), steso ad una temperatura minima di 110°C e il relativo trattamento di impermeabilizzazione tramite emulsione bituminosa con un contenuto di bitume puro non inferiore al 65%, in ragione di 0.7 kg/mq., e successiva sabbiatura. Il piano di ripristino in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito alla pari del piano stradale laterale esistente e per una larghezza di un metro lineare, misurata da entrambi i cigli dello scavo.

Ad operazione di compattazione avvenuta del piano in misto granulometrico stabilizzato, il tempo per il ripristino in conglomerato bituminoso sarà per gli attraversamenti di 24 ore e di 48 ore per gli altri casi (condizioni meteorologiche permettendo). Nel caso tali tempi scadessero in giorno non lavorativo, si intenderanno prorogati al giorno lavorativo immediatamente successivo. I tempi di ripristino potranno essere prolungati in funzione della tipologia della strada o degli spazi pubblici interessati.

Entro un anno dalla data di fine lavori si verificherà lo stato delle superfici, l'intervento finale, se necessario, sarà di :

fresatura di cm. 3 misurati dal piano viabile esistente, per una superficie maggiorata di cm. 5 per lato rispetto alla precedente ripresa in binder;

spruzzatura di emulsione bituminosa;

stesa del manto di usura in conglomerato bituminoso 0/9 con una percentuale minima di bitume pari al 6,5% ad una temperatura non inferiore ai 110°C per uno spessore finito di cm. 3 e comunque perfettamente alla pari con il piano viabile laterale esistente;

sigillatura dei giunti tramite stucco bituminoso a caldo e successiva sabbiatura.

Nel caso di crepe o fessurazione dei bordi dello scavo, successivi al ripristino, o per i fori delle prove penetrometriche relative alla ricerca di fughe, verrà prevista la sigillatura con stucco bituminoso a caldo, previa pulizia con idropulitrice ad alta pressione e asciugatura con lancia ad aria calda.

In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali, è data facoltà all'Amministrazione Comunale di eseguire il ripristino direttamente a propria cura.

In caso di presenza nella sezione di scavo di materiali storici lapidei o di pregio, questi dovranno essere recuperati e consegnati al Comune di Frattamaggiore, con trasporto in apposite aree di stoccaggio, che verranno indicate dalla stessa Amministrazione Comunale.

Qualora esistente prima degli scavi dovrà essere ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

ARTICOLO 14: Manutenzione degli scavi

La presa in carico dell'Amministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà prima dell'avvenuto favorevole collaudo. Fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul richiedente il permesso di scavo.

Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di procedere al ripristino immediato.

In caso di rifacimento totale entro un anno dalla data di fine lavori della sede viaria interessata dagli scavi, il ripristino con tappeto di usura non dovrà essere eseguito; in tal caso comunque, il titolare dell'autorizzazione allo scavo dovrà partecipare economicamente alle spese per il rifacimento stradale, relativamente agli interventi su chiusini, pozzetti, spostamento cabine e quant'altro eventualmente di competenza, previsto in progetto; potrà eventualmente eseguire tali lavorazioni direttamente a propria cura e spese, ma nel rigoroso rispetto dei tempi imposti dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 15: Tutela del verde

Gli interventi contemplati nel presente disciplinare dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante presenti in loco e del loro spazio minimo vitale.

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt. 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti, ad eccezione degli impianti elettrici.

In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopracitate.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

- un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza ;
- un raggio di mt. 0.75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.

Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

ARTICOLO 16: Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente perseguibili, saranno punite come segue:

1. Lavori eseguiti senza autorizzazione: sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 1.000,00.
2. Lavori eseguiti in difformità dell'autorizzazione: sanzione pecuniaria pari a Euro 250,00.
3. Lavori eseguiti oltre il termine finale fissato nell'autorizzazione: sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 52,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione.

Le pene pecuniarie di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno direttamente incamerate dal deposito cauzionale e/o fideiussione di cui all'articolo 5 e, per eventuale eccedenza, nei modi di legge.

PRESCRIZIONI FINALI

ARTICOLO 17: Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quanto previsto dal Codice dei contratti, dal Nuovo Codice Stradale e da quello per la Disciplina dei Contratti adottati dal Comune di Frattamaggiore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Con il presente Regolamento si intendono abrogati tutti i Regolamenti in materia precedentemente approvati, nonché le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento si intende automaticamente abrogato dalle sopraggiunte norme nazionali e/o regionali in contrasto con esso.